

RESTREINT UE



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.5.2003
SEC (2003) 515 definitivo

UE RISERVATO

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia – Applicazione dell'articolo 104,
paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea**

(presentata dalla Commissione)

Ce document
a été déclassé

15-11-2008

UE:

RESTREINT UE


RELAZIONE

Secondo la Commissione, come pubblicato nelle previsioni della primavera 2003 basate sui dati riferiti dal governo francese nel marzo 2003 sul disavanzo e il livello del debito per il 2002, il disavanzo pubblico ha raggiunto in Francia il 3,1 per cento del PIL. Nel 2002 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche ha pertanto oltrepassato il valore di riferimento ed è cresciuto notevolmente rispetto al 2001 (1,5% del PIL). Sulla scorta di questi primi dati la Commissione ha avviato, il 2 aprile 2003, la procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti della Francia, adottando la relazione di cui all'articolo 104, paragrafo 3, del trattato. L'applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi è disciplinata dall'articolo 104 del trattato e dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi, che è parte del patto di stabilità e crescita. Essa risponde anche agli impegni politici assunti con la risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam sul patto di stabilità e crescita del 17 giugno 1997.

Nella relazione ex articolo 104, paragrafo 3, del trattato, la Commissione giunge alla conclusione che il superamento del valore di riferimento del 3% del PIL nel 2002 non deriva da un evento eccezionale ai sensi del trattato, sul quale le autorità francesi non avrebbero potuto esercitare alcun controllo, né è il risultato di una grave recessione economica, visto che la crescita reale del PIL ha raggiunto, nel 2002, l'1,2%. Quanto agli sviluppi nel 2003, la relazione prevede un assai probabile ulteriore aumento del disavanzo delle amministrazioni pubbliche, che resterà quindi superiore al 3% del PIL nel 2003. Stando alle previsioni della Commissione, il disavanzo pubblico 2003 raggiungerà il 3,7% del PIL, contro il 3,4% previsto dalle autorità francesi nei dati riferiti nel marzo 2003. Inoltre, secondo la relazione della Commissione che si fonda sulle previsioni di primavera è molto probabile che il rapporto debito/PIL sfondi nel 2003 il valore di riferimento del 60% stabilito dal trattato. Stando ai dati riferiti nel marzo 2003, le autorità francesi prevedono un aumento del rapporto debito/PIL dal 59,1% nel 2002 al 60,5% del PIL nel 2003, mentre le proiezioni della Commissione nelle previsioni di primavera stimano tale rapporto al 61,8% del PIL nel 2003.

A norma dell'articolo 104, paragrafo 4, del trattato "il Comitato previsto dall'articolo 114 (Comitato economico e finanziario) formula un parere in merito alla relazione della Commissione". Il Comitato ha espresso il suo parere il 13 aprile 2003 (documento EFC/ECFIN/151/03), sottoscrivendo la valutazione esposta dalla Commissione nella sua relazione. Il Comitato economico e finanziario stabiliva in particolare che l'evoluzione della situazione di bilancio in Francia per il 2002 è stato tale che il criterio fissato al paragrafo 2 dell'articolo 104 non è rispettato. L'esame di altri fattori significativi, in particolare il fatto che l'aumento del disavanzo pubblico nel 2002 sia imputabile essenzialmente a un deterioramento del saldo corretto per il ciclo e non possa spiegarsi con un incremento degli investimenti pubblici, ha avvalorato la valutazione basata su questo criterio. Il Comitato ha altresì ritenuto probabile che il disavanzo pubblico oltrepassi ancora nel 2003 il valore di riferimento del trattato e che il debito lordo delle amministrazioni pubbliche superi nel 2003 il valore di riferimento del 60 per cento del PIL.

La Commissione, esaminati i fattori significativi di cui tiene conto nella sua relazione e visto il parere del Comitato economico e finanziario, ritiene che in Francia esista un disavanzo eccessivo. Il presente parere, adottato dalla Commissione il 7 marzo 2003, è destinato al Consiglio a norma dell'articolo 104, paragrafo 5, del trattato. Su raccomandazione della Commissione il Consiglio delibera di conseguenza, in conformità dell'articolo 104, paragrafo 6. La Commissione presenta inoltre al Consiglio una raccomandazione di



RESTREINT UE

raccomandazione del Consiglio alla Francia al fine di far cessare tale situazione di disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, del trattato.

Ce document
a été déclassé
LE: 15-11-2008

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO**sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia – Applicazione dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104, paragrafo 6,

vista la raccomandazione della Commissione ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 6,

viste le osservazioni della Francia,

considerando quanto segue:


- (1) Nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM), gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi ai sensi dell'articolo 104 del trattato.
- (2) Il patto di stabilità e crescita si fonda sull'obiettivo dell'equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa, sostenibile e promotrice di occupazione.
- (3) Nella risoluzione sul patto di stabilità e crescita adottata ad Amsterdam il 17 giugno 1997, il Consiglio europeo invita solennemente le parti, ovvero gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, ad attuare il trattato e il patto di stabilità e crescita in modo rigoroso e tempestivo.
- (4) La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 104 prevede che sia assunta una decisione in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo sulle procedure per i disavanzi eccessivi allegato al trattato contempla altre disposizioni relative all'attuazione della procedura. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio¹, modificato con regolamento (CE) n. 475/00 del Consiglio² e con regolamento (CE) n. 351/2002 della Commissione³, contiene norme e definizioni precise per l'applicazione del citato protocollo.
- (5) A norma dell'articolo 104, paragrafo 5, del trattato la Commissione trasmette un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione ha trasmesso al Consiglio tale parere per la Francia il 7 maggio 2003. Stando al parere della Commissione:

- dopo aver pubblicato i dati della prima notifica sul disavanzo e il livello del debito per il 2002, dai quali emergeva che il disavanzo delle amministrazioni

¹GU L 332 del 31.12.1993, pag.7.

²GU L 58 del 3.3.2000, pag. 1.

³GU L 55 del 26.2.2002, pag. 23.



RESTREINT UE

pubbliche francesi aveva raggiunto il 3,1%, la Commissione, ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 3, del trattato, ha adottato, il 2 aprile 2003, una relazione sulla Francia in cui tiene conto dei fattori significativi;

- a norma dell'articolo 104, paragrafo 4, del trattato, il Comitato economico e finanziario ha formulato un parere in merito alla relazione della Commissione;
 - la Commissione ritiene che in Francia esista un disavanzo eccessivo.
- (6) L'articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio considera le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.
- (7) Tale valutazione globale induce alle seguenti conclusioni. Nel 2002 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche ha raggiunto in Francia il 3,1% del PIL. Sebbene l'evoluzione della situazione di bilancio abbia subito gli effetti contrastanti di una persistente debolezza dell'attività economica, tale superamento del valore di riferimento del 3% del PIL non deriva da un evento eccezionale ai sensi del trattato, sul quale le autorità francesi non avrebbero potuto esercitare alcun controllo, né è il risultato di una grave recessione economica. Dai calcoli della Commissione risulta che il deterioramento della posizione di bilancio nel 2002 è dovuto principalmente a un peggioramento della posizione di bilancio corretta per il ciclo. Lo sfondamento del massimale del 3% del PIL nel 2002 è anche riconducibile all'inversione di marcia subita dal processo di risanamento del bilancio avviato nel 1999, e probabilmente non sarà temporaneo. In effetti, sia per le autorità francesi che per la Commissione nelle sue previsioni della primavera 2003, il disavanzo pubblico supererà il 3% del PIL anche nel 2003. Infine, nel 2003 aumenterà ancora il rapporto debito/PIL, oltrepassando molto probabilmente il valore di riferimento del 60% stabilito dal trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale emerge che in Francia esiste un disavanzo eccessivo.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2003.

Per il Consiglio

